

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1274 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Australia a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento nell'Unione.
- (2) Il regolamento, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, prevede, per gli amministratori non dell'Unione, un periodo transitorio durante il quale nell'Unione è consentito l'uso di indici di riferimento di paesi terzi. Dopo la scadenza del periodo transitorio l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento forniti dall'amministratore ubicato in un paese terzo possono essere utilizzati nell'Unione solo se l'indice di riferimento e il relativo amministratore sono inseriti nel registro tenuto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») in forza di una decisione di equivalenza adottata dalla Commissione o del riconoscimento o dell'avallo delle autorità competenti.
- (3) Alla Commissione è conferito il potere di adottare una decisione di esecuzione per stabilire l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo relativo ad un dato amministratore o ad un dato indice di riferimento o ad una data famiglia di indici di riferimento ai requisiti del regolamento (UE) 2016/1011. Nel valutare l'equivalenza la Commissione considera se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo assicurano l'adempimento dei principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o, se del caso, dei principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, e se il dato amministratore, il dato indice di riferimento o la data famiglia di indici di riferimento sono soggetti a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa nel paese terzo.
- (4) Indici di riferimento quali l'Australian Bank Bill Swap Rate e lo S&P/ASX 200 sono amministrati in Australia e utilizzati nell'Unione da una serie di entità sottoposte a vigilanza. La Commissione ha pertanto effettuato la valutazione del regime degli indici di riferimento vigente in Australia.
- (5) Il quadro legislativo australiano in materia di creazione, vigilanza e amministrazione degli indici di riferimento prevede un sistema di licenze e conferisce poteri alla Australian Securities and Investments Commission, la commissione australiana per i titoli e gli investimenti (di seguito «ASIC»). Esso impone inoltre agli amministratori di indici di riferimento significativi di ottenere dall'ASIC la licenza di amministratore di indici di riferimento. Per gli indici di riferimento che non sono dichiarati significativi dall'ASIC, il quadro legislativo australiano consente agli amministratori di aderire al quadro normativo nazionale presentando domanda di licenza all'ASIC a norma della sezione 908BD del Corporations Act, la legge sulle società (di seguito «Corporations Act»), e assoggettandosi di conseguenza alle regole dell'ASIC sugli amministratori e i contribuenti.
- (6) I titolari di licenza ASIC devono rispettare le condizioni della licenza, nonché una serie di requisiti previsti dalla legge. Gli obblighi di legge a carico degli amministratori sono stabiliti nel Corporations Act 2001, nelle ASIC Financial Benchmark (Administration) Rules 2018 e nelle ASIC Financial Benchmark (Compelled) Rules 2018. La ASIC Regulatory Guide 268 dal titolo «Licensing regime for financial benchmark administrators (»RG 268«)» fornisce ulteriori orientamenti per gli amministratori di indici di riferimento. La parte 7.5B del Corporations Act (modificata dal Treasury Laws Amendment (2017 Measures No 5) Act 2018) attua il quadro legislativo di disciplina degli indici di riferimento finanziari.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

